

# SISTEMA DELLE autonomie locali



consulenza agli enti locali  
biblioteca  
pubblicazioni  
help  
news  
newsletter  
RSS

informazioni  
generali

finanza locale

tributi locali

elezioni

polizia locale  
e sicurezza

forme  
collaborative

fusioni di  
comuni

sindaci  
emeriti

organo di  
revisione

centrale unica di  
committenza

home » Servizi » **consulenza agli enti locali**

## Servizi

> **consulenza  
agli enti locali**  
biblioteca  
pubblicazioni  
news  
newsletter  
RSS

## scheda di dettaglio parere

visualizza i dati del parere >

### Estremi nota parere

Protocollo169900

Data 06/10/2022

### Estremi quesito

Anno 2022

trimestre 3

**Ambito** Uffici e personale

**Materia** Personale

**Oggetto** Congedo parentale. Buono pasto.

**Massima**

Si ritiene che il buono pasto non possa essere erogato al dipendente se la fruizione del congedo parentale ad ore comporta l'assenza dello stesso in orario pomeridiano, mancando il rientro e quindi l'effettiva prestazione lavorativa dopo la pausa. In tal senso il Ministero del lavoro che ha richiamato le indicazioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica, evidenziando che "il diritto al buono pasto sorge per il dipendente solo nell'ipotesi di attività lavorativa effettiva dopo la pausa stessa".

**Funzionario** MARIA SAICOVICH

**istruttore**

maria.saicovich@regione.fvg.it

---

**Parere  
espresso da**

Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica

---

Il Comune chiede se un dipendente che richiede la fruizione di congedo parentale ad ore per il pomeriggio nelle giornate di rientro pomeridiano abbia diritto al buono pasto.

Come noto, l'art. 67, comma 2, del CCRL del 1° agosto 2002, come sostituito dall'art. 17, comma 2, del CCRL del 6 maggio 2008, dispone che hanno diritto alla mensa (e al buono pasto sostitutivo) tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, qualora sia previsto un rientro in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro.

La citata clausola contrattuale prevede pertanto che il buono pasto sia erogato qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa anche in orario pomeridiano, rientrando in servizio dopo la pausa pranzo.

A tal proposito si ritiene utile rappresentare quanto osservato dal Ministero del lavoro, con riferimento ad analoga fattispecie[1].

**Testo  
completo  
del parere**

In tale contesto il Ministero ha richiamato le indicazioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica, evidenziando che "il diritto al buono pasto sorge per il dipendente solo nell'ipotesi di attività lavorativa effettiva dopo la pausa stessa"[2].

Si ritiene, pertanto, che il buono pasto non possa essere erogato al dipendente interessato se la fruizione del congedo parentale ad ore comporta l'assenza dello stesso in orario pomeridiano, mancando il rientro e quindi l'effettiva prestazione lavorativa dopo la pausa.

---

[1] Cfr. Interpello n. 2/2019, in cui si esaminava la fattispecie dei riposi giornalieri ex art. 39 del d.lgs. 151/2001, con riferimento al diritto alla pausa pranzo e alla fruibilità del servizio mensa.

[2] Cfr. nota del 10 ottobre 2012, prot. n. 40527.

---

Per avere copia o maggiori informazioni scrivere a:



**[consulenza.aall@regione.fvg.it](mailto:consulenza.aall@regione.fvg.it)**

Le richieste di parere possono provenire esclusivamente da Enti locali del Friuli Venezia Giulia e devono essere formulate da amministratori, segretari, dirigenti o responsabili P.O.

---

[Indietro >](#)

---

[  [stampa](#) ] [  [top](#) ]